

Newsletter

Giugno 2020

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

Il decreto legge n. 34 (Decreto Rilancio), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 il 19 maggio 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020, introduce misure fiscali, economiche e finanziarie a favore di diversi soggetti in conseguenza degli effetti determinati da COVID-19.

Di seguito analizziamo le principali misure previste dal Decreto Rilancio.

SOSPENSIONE IRAP

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Rilancio, le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (i.e. 2019 per le persone fisiche e per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare), non dovranno versare il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e il primo acconto relativo al 2020.

Sono esclusi da tale beneficio le banche e gli altri enti e società finanziarie, le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.

Rimane fermo il versamento degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2019.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

I beneficiari sono coloro che, essendo in possesso di partita iva, svolgono attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario.

Sono, invece, esclusi coloro la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i contribuenti iscritti alla gestione separata o lavoratori dello spettacolo (già aventi diritto all'indennità di 600€/1000€ di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. Cura-Italia), i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Le categorie interessate hanno diritto al contributo a fondo perduto solo se: i ricavi o compensi non siano stati superiori ai 5 milioni di euro nel 2019 e se l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi del corrispondente ammontare relativo al mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

A prescindere dai requisiti dimensionali sopra indicati, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo a fondo perduto si determina applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Le percentuali che si applicano, in base ai ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, sono le seguenti:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.001 e 1.000.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5.000.000 euro.

L'importo non potrà mai essere inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e ai 2.000 per gli altri soggetti. Il contributo a fondo perduto verrà accreditato direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicato, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e la richiesta potrà

essere fatta esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'attivazione del canale telematico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

L'art. 26 del Decreto Rilancio introduce il rafforzamento patrimoniale per le società di capitali che hanno avuto ricavi nel 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro (valori da testare a livello consolidato se si opera in un gruppo). Le società per poter usufruire del rafforzamento patrimoniale dovranno, inoltre, aver subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza Covid-19 tenendo sempre conto dei ricavi consolidati in caso di appartenenza ad un gruppo. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione sono previste, inoltre, particolari condizioni di regolarità (es. fiscale e contributiva) in capo alla società conferitaria.

Per le società, sopra indicate, che abbiano deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale interamente versato (aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro), spetterà:

- ai soci un credito d'imposta pari al 20% della quota conferita da utilizzare in compensazione dal 2021
- alla società conferitaria un credito d'imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e al patrimonio netto della società che potrà essere utilizzato in compensazione dal 2021.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (quindi, il credito d'imposta non potrà eccedere l'importo di € 400 mila). La partecipazione rinveniente dal conferimento non potrà essere ceduta prima del 31 dicembre 2023 e la società conferitaria non potrà distribuire riserve prima della predetta data pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente a versare l'ammontare detratto oltre agli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

La disciplina è in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea nonché di apposito Decreto Ministeriale attuativo.

CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

L'art. 28 del Decreto Rilancio prevede a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione. Il credito d'imposta spetta a condizione che il canone di locazione sia stato pagato (altrimenti è sospeso fino al momento del pagamento).

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Nel caso in cui ci siano contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30%.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto al proprietario dell'immobile, ad istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Tale credito non è cumulabile con il credito d'imposta previsto per il mese di marzo del decreto Cura Italia.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Il Decreto Rilancio introduce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, degli strumenti utilizzati nell'attività lavorativa, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti per un massimo di 60.000 euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione nel 2021 nel modello F24.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI

Con l'art. 84 e seguenti, il Decreto Rilancio prevede per coloro che hanno usufruito dell'indennità di 600 Euro per il mese di marzo 2020, di poterne usufruire anche per il mese di aprile 2020 senza dover predisporre nessuna nuova richiesta.

Inoltre, prevede la possibilità di richiedere un'indennità di 1.000 Euro per il mese di maggio 2020. Tale richiesta può essere effettuata dai liberi professionisti titolari di partita iva, attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), se hanno subito una riduzione pari almeno al 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Possono farne richiesta anche i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) se il loro rapporto di lavoro è cessato alla data del 19 maggio 2020.

Invece, i soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, per il mese di maggio 2020, potranno richiedere il contributo a fondo perduto.

DIFFERIMENTO VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE 2020

Il Decreto Rilancio rinvia tutti i versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre.

Su questi versamenti posticipati non verranno applicate sanzioni e interessi.

SUPERBONUS 110%

L'art. 119 del Decreto Rilancio introduce l'incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La detrazione è fruibile in 5 rate annuali di pari importo oppure può essere trasformata in credito d'imposta cedibile a terzi o in un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.

Il Superbonus spetta ai condomini, alle singole unità immobiliari, alle persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e di professioni, agli Istituti Autonomi Case Popolari e alle Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci. Il Superbonus dovrebbe essere utilizzabile (così come già previsto in tema di bonus per le ristrutturazioni

edilizie e per l'Ecobonus) anche con riferimento alle spese sostenute per le seconde case a condizione che non siano edifici unifamiliari relativamente ai quali è richiesto che siano abitazioni principali (tale ultima condizione potrebbe essere modificata in sede di conversione del Decreto Rilancio sulla base di alcuni emendamenti già presentati da alcune forze politiche)..

Diversi sono gli interventi che possono usufruire di tale bonus, per esempio:

- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (ammontare spesa complessiva 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione (ammontare spesa complessiva 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, di raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione (ammontare spesa complessiva 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

L'aliquota del 110% si applica anche agli interventi di riqualificazione energetica, per esempio installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa sopra citati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati.

Per poter beneficiare di questa agevolazione, gli interventi volti alla riqualificazione energetica devono rispettare alcuni requisiti minimi, i.e.:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per gli interventi sismici, potranno usufruire dell'agevolazione del 110% coloro che non avranno edifici ubicati in zona sismica 4.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, si può usufruire dell'agevolazione per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Devono essere effettuati congiuntamente a un intervento sopra menzionato.

Nel caso di installazione di colonnine la detrazione al 110% spetta nel caso in cui l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati.

Coloro che usufruiscono di tale detrazione potranno optare, oltre alla detrazione in dichiarazione, di:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo potrà recuperare tale sconto sotto forma di credito d'imposta con la facoltà di cederlo a terzi.

- un credito d'imposta con la facoltà di cederlo a terzi soggetti, come per esempio istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In questi casi, il contribuente dovrà richiedere l'apposizione del visto di conformità, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire della detrazione, da parte di un professionista abilitato.

Oltre agli interventi sopra menzionati, si potrà usufruire della cessione della detrazione fiscale o dello sconto sul corrispettivo, nei seguenti casi:

- Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis c. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali;
- Riqualficazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013;
- Adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 c. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 c. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- Installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis c. 1 lett. h) del TUIR;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013

ALTRE MISURE:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, ecc.) è previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, nel limite di Euro 80.000, per la riapertura in sicurezza;
- esenzione IVA per l'anno 2020 per la cessione di alcuni beni sanitari (es. termometri, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, detergenti disinfettanti per mani, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie). A partire dal 2021 l'aliquota IVA dovrebbe essere pari al 5%;
- rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi;
- proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti connessi ad avvisi bonari, atti di accertamento con adesione, da accordi conciliativi, da atti di liquidazione, per i pagamenti dovuti dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
- incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24; infatti solo per l'anno 2020 il limite è aumentato da 700.000 Euro a 1 milione di Euro;
- sospese fino al 31 agosto 2020 le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero del debito scaduto prima dell'inizio del periodo di sospensione. I pagamenti relativi al periodo di sospensione (8 marzo – 31 agosto 2020) dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020;
- per il 2020 viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito d'imposta per un importo massimo di 500 Euro (ISEE non superiore a 40 mila euro) da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese ricettive, da bed & breakfast e agriturismi;

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via

indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.